

N. R.G. 2893/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2893 R.G.A.C., anno 2018, avente ad oggetto: somministrazione, passata in decisione nell'udienza del 30.03.2022, vertente

TRA

Rosanna in proprio e quale Procuratrice Generale del figlio Francesco e Daniele el.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Ugo Campese, che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione

Attori

E

Tonino, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

E



Filomena, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Elvira Pancari, che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

E

Agriland di Tonino & C. Società in nome collettivo agricola, Luigi e Roberto

Convenuti contumaci

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.03.2022, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Rosanna,

in proprio e nella qualità di procuratrice generale di

Francesco e Daniele convenivano in giudizio

Tonino, Filomena, Luigi e Roberto,

nonché la Agriland di Tonino & C. Società in nome

collettivo agricola, per sentire accertare la sussistenza di un

effettivo pregiudizio arrecato alle ragioni di credito attoree

mediante atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti da

Tonino (atto di compravendita e di costituzione di diritti

reali a titolo gratuito del [REDACTED] per Notaio [REDACTED]

[REDACTED] rep. [REDACTED] e atto di conferimento dei beni del

[REDACTED] per Notaio [REDACTED] rep. [REDACTED].

A sostegno della domanda deducevano che, con sentenza n.

[REDACTED] il Tribunale di Benevento condannava il [REDACTED] al

pagamento, in loro favore, della somma di € [REDACTED] a titolo

di canone di locazione parzialmente insoluto per l'anno



2012/2013 e canone di locazione totalmente insoluto per gli anni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Rilevavano che, con gli atti di disposizione sopra menzionati

Tonino aveva compromesso la garanzia generica ex art. 2740, rendendo più difficile la realizzazione del credito vantato dagli attori. Insistevano pertanto affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dei predetti atti.

Si costituiva in giudizio Tonino contestando la domanda e chiedendone il rigetto, non ricorrendo, a suo dire, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c..

Si costituiva Filome chiedendo il rigetto della domanda.

Luigi, Roberto e la Agriland di Tonino rimanevano contumaci.

Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.

Svolta l'istruttoria, non rilevata la necessità di disporre accertamenti tecnici, riconosciuta la natura documentale, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 30.03.2022 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

La controversia richiede l'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. in relazione agli atti di disposizione compiuti da parte convenuta, che avrebbero arrecato pregiudizio alla pretesa creditoria degli attori, pretesa accertata con sentenza n. 1932/2017.

Giova premettere che sia l'azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. azione revocatoria risarcitoria possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un



credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la "scientia fraudis" del terzo, e non anche il "consilium fraudis" (Cass. n. 11968/2009).

Al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti necessari all'esperibilità dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. stabilisce che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termini, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione." Ne deriva che, dal punto di vista probatorio, è onere dell'attore provare:

1. l'esistenza del credito;
2. l'eventus damni, quindi il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;



3. il consilium fraudis, cioè la consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio e, qualora oneroso, anche del terzo.

In più, qualora si tratti di atto anteriore al sorgere del credito, è necessario sia dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni del creditore.

Nella specie, gli attori hanno dimostrato di vantare un credito nei confronti di Tonino, credito anteriore agli atti di disposizione, benché accertato successivamente in via giudiziale.

E' infatti incontestato che il [redacted] con sentenza del [redacted] è stato condannato al pagamento, in favore degli attori, della sopra indicata somma, a titolo di pagamento di canoni di locazione insoluto.

Il credito, tuttavia, era già sorto, stante l'omesso pagamento del canone per le annualità menzionate, tant'è vero che, già con raccomandata a/r del 08.04.2014 e del 01.08.2014 gli attori invitavano il convenuto al pagamento del saldo dei canoni annuali del 2012/2013 e 2013/2014

Il credito è dunque certamente precedente agli atti di disposizione del [redacted] e [redacted] con i quali il vendeva alla moglie Filomena [redacted] con trasferimento in comune ed in parti uguali ai figli [redacted] e Roberto [redacted] la nuda proprietà dei beni immobili siti in [redacted] alla [redacted] (trascrizione atto di compravendita del [redacted] [redacted] fascicolo parte attrice) e trasferiva alla Agriland di Tonino & C. Società in nome collettivo agricola la nuda



proprietà di beni immobili siti alla medesima [REDACTED]
(trascrizione atto del [REDACTED] fascicolo parte attrice).

In relazione all'atto di conferimento, lo stesso è certamente suscettibile di revocatoria; secondo la giurisprudenza, premessa la distinzione fra atto costitutivo della società e negozio di conferimento, va evidenziato che oggetto della revocatoria ordinaria è -e può essere- solo il negozio di conferimento, cioè appunto l'atto dispositivo con cui si opera il conferimento patrimoniale con asserita conseguente lesione del diritto del creditore; infatti solo il negozio di conferimento costituisce un atto di disposizione patrimoniale, mentre l'atto costitutivo di società ovvero la deliberazione di aumento di capitale, da cui sorge l'obbligo di conferimento rispettivamente per i soci fondatori ovvero per il socio sottoscrittore, non è esso stesso atto di disposizione patrimoniale, ma mero atto presupposto. Di conseguenza, oggetto della revocatoria ordinaria può essere solo il negozio di conferimento, cioè l'atto traslativo di beni in favore della società.

Accertata la sussistenza e fondatezza del credito, occorre soffermarsi con maggiore rilievo sulla verifica dell'eventus damni, inteso quale diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.

In quanto presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione comporti un'effettiva perdita patrimoniale, ma anche qualora sia in grado di provocare maggiore incertezza nell'esazione coattiva del credito e quindi di rendere più difficile la sua esigibilità.



Nella specie, a fronte del lamentato pregiudizio, che sarebbe stato arrecato alle ragioni creditorie, il convenuto rilevava di essere titolare di ulteriori beni immobili, nonché di una quota societaria [REDACTED] rispetto a cui gli attori avrebbero potuto far valere le proprie pretese.

Nell'esaminare la documentazione prodotta da parte convenuta, in particolare con riferimento alla certificazione catastale ed ipocatastale, appare indiscussa la proprietà ed intestazione di altri beni immobili, tuttavia a ben vedere la titolarità degli stessi risulta condivisa con altri soggetti. Pertanto, è di tutta evidenza una diminuzione della garanzia patrimoniale, avendo, l'atto impugnato, sicuramente reso più difficile il soddisfacimento della pretesa creditoria, atteso che la proprietà indivisa dei beni limita le possibilità, per i creditori, di rivalersi agevolmente sul restante patrimonio del debitore, essendo necessaria l'unanimità dei consensi per gli atti di vendita dei beni comuni o l'instaurazione di un giudizio di divisione.

Analogamente, con riferimento all'atto di disposizione del [REDACTED] il trasferimento di unità immobiliari è compiuto in favore della [REDACTED] di cui soci amministratori sono [REDACTED] Tonino e [REDACTED] Filomena (visura camerale ordinaria [REDACTED] fascicolo parte attrice).

Quanto al conferimento dei beni in società, appare indubbia la maggiore difficoltà, per il creditore, di soddisfare il proprio credito mediante l'aggressione di quota societaria, più facilmente trasferibile e comunque abbisognevole di liquidazione.



Per quanto attiene ai requisiti soggettivi dell'azione revocatoria, va evidenziato che per la consapevolezza di arrecare un pregiudizio all'interesse creditorio, è sufficiente il dolo generico, bastando cioè che il debitore abbia previsto il pregiudizio del creditore.

Secondo la Suprema Corte, la consapevolezza consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo presunzioni (Cass, n.3676/11).

Sussiste certamente la cd. scientia damni in capo a Tonino, tenendo presente che, come si è detto, ad integrare tale presupposto è sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio per il creditore, non apparendo necessario l'animus nocendi. Quanto agli acquirenti, occorre evidenziare che gli stessi sono rispettivamente moglie e figli del debitore; in proposito, deve rilevarsi che, la prova della participatio fraudis può desumersi anche da presunzioni semplici ed in particolare dalla sussistenza di un vincolo di parentela tra il debitore e il terzo "quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente" (Cass. 5359/09).

Nella specie, gli atti di disposizione del [REDACTED] e [REDACTED] che hanno reso difficoltosa ed incerta la realizzazione coattiva del credito, sono entrambi successivi al sorgere dello stesso. Deve presumersi un'integrale consapevolezza e conoscenza sia da parte del venditore,



Tonino, che degli acquirenti [REDACTED] Filomena (peraltro socia amministratrice della [REDACTED] insieme allo stesso Tonino), nonché Luigi e Roberto, legati al debitore da uno strettissimo rapporto di parentela, trattandosi rispettivamente della moglie e dei due figli. Pertanto, la mera previsione da parte del debitore e dei terzi di arrecare un pregiudizio ai creditori mediante il compimento degli atti di compravendita e di costituzione di diritti reali, determinanti una diminuzione quantitativa e qualitativa del patrimonio, suggerisce una piena coscienza della compromissione della garanzia offerta ex art. 2740 c.c.

Deve aggiungersi, quanto alla compravendita, l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento e la apparente assenza di una causa giustificatrice del trasferimento.

Irrilevante appare l'allegato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., instaurato dal [REDACTED] in totale assenza di riscontro in ordine ai fatti costitutivi della sua domanda.

Va dunque dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. degli atti indicati in citazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rosanna, Francesco e Daniele nei confronti di [REDACTED] Agriland di Tonino & C. Società in nome collettivo agricola, Filomena, Luigi e Roberto, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Rosanna,



Francesco e Daniele, degli atti di compravendita e di costituzione di diritti reali a titolo gratuito del [REDACTED] per Notaio [REDACTED] di Benevento, repertorio [REDACTED], trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Benevento-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il [REDACTED] al registro generale numero [REDACTED] registro particolare [REDACTED] (la compravendita) ed al registro generale numero [REDACTED] registro particolare numero [REDACTED] (la costituzione di diritti reali a titolo gratuito), nonché di conferimento di beni del [REDACTED] per Notaio [REDACTED] di Benevento, repertorio [REDACTED] trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Benevento-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il [REDACTED] al registro generale numero [REDACTED] registro particolare [REDACTED] ordinando alla Conservatoria dei P.P.R.R.I.I. di Benevento l'annotazione della presente sentenza

- 2) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € [REDACTED] per la fase di studio; € [REDACTED] per la fase introduttiva; € [REDACTED] per la fase istruttoria; [REDACTED] per la fase decisionale, oltre alle spese di C.U., rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Benevento, il 11.07.2022

Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese



La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
dott.ssa Francesca Caropreso, funzionario giudiziario addetto
all'Ufficio per il processo

